



Milano, 20/04/07
Prot. n. 472/2007/CT

Tar Piemonte 3830/2006: illegittimo l'atto di giunta comunale che esprime diniego all'installazione di un impianto radioelettrico.

Il Tar del Piemonte, con sentenza n. 3830 del 25 ottobre 2006, ha dichiarato illegittima la delibera di giunta di un Comune con cui si esprimeva dissenso verso l'installazione di un impianto radioelettrico, in riferimento all'istanza di autorizzazione presentata da una società di telefonia mobile. Nel merito, successivamente alla convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 88 del D.Lgs. 259/03 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", veniva emesso, da parte del Responsabile del Servizio, provvedimento di diniego all'autorizzazione per l'installazione dell'impianto sopra menzionato.

Nella sentenza si legge che, "*la conferenza dei servizi è stata convocata, in quanto il Comune ha espresso il proprio "motivato dissenso" all'accoglimento della domanda*" tramite deliberazione di giunta; ma tale atto proviene "*da un organo incompetente e, come tale, è invalido*", in quanto, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", tale competenza non si estende "*agli atti di gestione - tra i quali rientra l'espressione del dissenso in questione - che sono riservati ai dirigenti comunali o, in assenza di tali figure, ai responsabili dei servizi*". Ritenuto perciò che "*tale invalidità travolge le successive deliberazioni della conferenza dei servizi, convocata in un'ipotesi in cui non ne sussistevano validi presupposti*", per le esposte ragioni, "*deve disporsi l'annullamento del provvedimento conclusivo adottato dalla conferenza medesima - e quindi del diniego definitivo di autorizzazione adottato dal Responsabile...*". Pertanto, la Giunta Comunale non ha potere di pronunciarsi in merito ad atti gestionali della dirigenza, spettando le relative competenze all'organo tecnico responsabile del Comune.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

TAR PIEMONTE, Sezione I - Sentenza n. 3830 del 25 ottobre 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli-Sezione quinta - composto dai magistrati:

(*omissis*)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 1134/06 proposto dalla società

S. S.P.A., in persona dei procuratori autorizzati, rappresentati e difesi (...);

contro il

COMUNE DI C., in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 28 settembre 2006, n. 125 ed in tale qualità rappresentato e difeso (...);

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

- della nota del Responsabile del Servizio presso il Comune di C. in data 7 luglio 2006, prot. n. 8238, avente ad oggetto "Provvedimento di diniego - Istanza di autorizzazione per installazione di impianto radioelettrico in strada S.M., Fg. 10, mappale 102 in C. del 10 aprile 2006, prot. n. 4672", con cui è stato comunicato che a seguito conferenza dei servizi a sensi dell'art. 88 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, l'istanza in oggetto non è stata accolta e pertanto si intende concluso il procedimento con esito negativo;
- del verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi in data 4 luglio 2006, trasmesso con nota 1° agosto 2006, prot. n. 9033r, nel quale si "dichiara la non ammissione dell'istanza S.";
- degli altri atti della conferenza dei servizi convocata a sensi del D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259 per l'esame dell'istanza di autorizzazione per l'installazione dell'impianto radioelettrico in C. sopra indicato;
- della deliberazione G.C. 19 maggio 2006, n. 67, allegata al verbale della conferenza dei servizi in data 4 luglio 2006, con cui si esprime "dissenso per l'installazione di un impianto radioelettrico di cui all'istanza di autorizzazione presentata dalla S. s.p.a. per W.T. s.p.a. in data 10 aprile 2006, prot. n. 4672";
- della nota del Responsabile del Servizio presso il Comune di C. spedita il 21 aprile 2006 e ricevuta il 26 aprile successivo, avente ad oggetto "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", con la quale "si comunicano di seguito i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, in quanto è stato accertato che le caratteristiche dell'intervento lo rendono incompatibile con le vigenti normative di settore: 1) l'istanza di autorizzazione in oggetto riguarda l'installazione di un impianto non compreso nel programma annuale contenente le proposte di localizzazione in data 15 dicembre 2005, prot. n. 15214, né risulta debitamente motivata con le ragioni di urgenza e indifferibilità; 2) l'istanza è carente della seguente documentazione: - progetto architettonico delle opere da eseguirsi come descritte negli allegati all'istanza di autorizzazione in oggetto; spese per istruttoria;
- se ed in quanto occorra, della nota Responsabile del Settore Tecnico presso il Comune di C. in data 24 maggio 2005, prot. n. 6436, avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione per impianto radioelettrico in strada S.M., Fg. 10, mappale 102 in C.. Comunicazione della convocazione di conferenza dei servizi a sensi del D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259", con la quale è stata comunicata la convocazione della conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza di cui trattasi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di C.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere B.B.; uditi inoltre all'udienza camerale del 25 ottobre 2006 (...);

Vista l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che con il primo motivo la società ricorrente deduce che alla data in cui essa ha ricevuto il diniego di autorizzazione sulla relativa domanda si era già formato il silenzio-assenso per avvenuto decorso dei 90 giorni di cui all'art. 87 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259;

Considerato che la domanda è stata presentata il 10 aprile 2006 e che la società ricorrente ha ricevuto il diniego il 10 luglio successivo;

Considerato che i 90 giorni di legge sono in effetti scaduti il 9 luglio 2006;

Ritenuto tuttavia che, poiché tale data è caduta di domenica, il termine per la formazione del silenzio-assenso è slittato al primo giorno seguente non festivo, ossia appunto al 10 luglio 2006, data in cui il diniego di autorizzazione è quindi tempestivamente pervenuto al suo destinatario;

Ritenuto che il primo motivo è perciò infondato;

Considerato che la conferenza dei servizi è stata convocata, in quanto il Comune ha espresso il proprio "motivato dissenso" all'accoglimento della domanda;

Considerato che il dissenso comunale è stato espresso con deliberazione G.C. 19 maggio 2006, n. 67;

Considerato che, con il terzo motivo, la società ricorrente deduce che la Giunta Comunale non avrebbe alcun potere di pronunciarsi in materia, spettando le relative competenze esclusivamente all'organo "tecnico" del Comune stesso;

Considerato che tale deduzione era già stata rappresentata dalla ricorrente in sede di memoria procedimentale presentata successivamente al ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

Considerato che il Comune la ha disattesa, richiamandosi alla competenza generale della Giunta, come disciplinata dall'art. 42 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che, a norma del successivo art. 107 dello stesso decreto legislativo, tale competenza non si estende tuttavia agli atti di gestione - tra i quali rientra l'espressione del dissenso in questione - che sono riservati ai dirigenti comunali o, in assenza di tali figure, ai responsabili dei servizi;

Ritenuto che il dissenso della Giunta proviene pertanto da un organo incompetente e, come tale, è invalido;

Ritenuto che tale invalidità travolge le successive deliberazioni della conferenza dei servizi, convocata in un'ipotesi in cui non ne sussistevano validi presupposti;

Ritenuto che, per le esposte ragioni, deve disporsi l'annullamento del provvedimento conclusivo adottato dalla conferenza medesima - e quindi del diniego definitivo di autorizzazione adottato dal Responsabile del procedimento sulla base di quello - restando assorbite le censure ulteriori;

Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 25 ottobre 2006

(omissis)